



## REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 121 approvato nella seduta del Consiglio regionale dell'8 novembre 2011 collegato all'informativa preliminare dell'Assessore al Welfare e alle politiche per la casa, relativa al piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012 – 2015, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.

### Il Consiglio regionale

Udita l'informativa preliminare dell'Assessore al Welfare e alle politiche per la casa, svolta durante la seduta dell'8 novembre 2011, relativa al piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012 – 2015, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

Considerato che:

- le rilevazioni dell'ISTAT, secondo le quali la Toscana, per quanto concerne le attività sportive, si attesta oltre la media nazionale, con il 21,4 per cento dei cittadini toscani che pratica sport in modo continuativo (contro il 29 per cento nazionale), il 42 per cento che lo pratica in modo occasionale (contro il 38,5 per cento) e più del 36 per cento che non pratica sport (il 40,6 per cento a livello nazionale);
- sempre secondo l'ISTAT, l'elemento che preoccupa maggiormente è l'abbandono della pratica sportiva organizzata che, soprattutto dopo i quattordici anni, risulta abbastanza elevato.

Preso atto che:

- le competenze regionali in materia di sport derivano dal combinato disposto tra l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e l'articolo 56, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), che trasferisce alle regioni la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici;
- restano ferme le attribuzioni al CONI stabilite da:
  - ✓ decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  - ✓ legge 2 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica 18 ottobre 2003, n. 3)
  - ✓ Statuto del CONI deliberato dal Consiglio nazionale del CONI il 26 febbraio 2008, approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2008.;

Considerato che nell'analisi condotta dalla Giunta regionale, posta alla base del piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, fra i punti di debolezza si riscontrano e si evidenziano anche i rapporti tra sport dilettantistico e sport professionistico e la necessità di far emergere e promuovere maggiormente i principi etici insiti nella pratica sportiva;

Impegna  
il Presidente e la Giunta Regionale

a caratterizzare il piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012 – 2015 con una progettualità specifica, volta ad affrontare il fenomeno dell'abbandono dell'attività sportiva dopo i quattordici anni attraverso progetti specifici, favorendo un approccio sano e salutare allo sport, superando l'impostazione eccessivamente agonistica che allontana molti ragazzi dall'esercizio sereno di una attività sportiva, qualunque essa sia, in quella specifica fascia di età;

a promuovere una specifica progettualità che miri al recupero, anche psicologico, dei ragazzi nel rapporto con lo sport praticato e successivamente abbandonato;

a promuovere la più ampia integrazione tra tutti i soggetti coinvolti e tra tutti i settori regionali interessati: sanità, sociale, turismo, cultura, ambiente.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE

Roberto Giuseppe Benedetti

I SEGRETARI

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri